



Allegato B)

	Comune di Rimini	Direzione Risorse Finanziarie Settore Tributi	Via Ducale, 7 - 47921 Rimini tel. 0541 704631 - fax 0541 704710 www.comune.rimini.it e-mail: tributi@comune.rimini.it PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it c.f.-p.iva 00304260409 www.comune.rimini.it
--	-------------------------	--	---

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACQUISIZIONE IN SaaS (Software as a Service) del software web based di gestione della IUC (IMU-TASI-TARI)

CODICE CIG 7091860402

INDICE

Art. 1 Oggetto del contratto.....	3
Art. 2 Importo del servizio	3
Art. 3 Durata del servizio	4
Art. 4 Modalità di esecuzione del servizio	4
Art. 5 Oneri a carico dell'aggiudicatario	4
Art. 6 Corrispettivo del servizio e oneri contrattuali	4
Art. 7 Subappalto	5
Art. 8 Cauzione definitiva.....	5
Art. 9 Tracciabilità	5
Art. 10 Sicurezza sui luoghi di lavoro.....	5
Art. 11 Responsabilità.....	6
Art. 12 Controlli da parte della stazione appaltante.....	6
Art. 13 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa	6
Art. 14 Penalità	7
Art. 15 Foro competente	8
Art. 16 Disposizioni finali.....	8

Art. 1

Oggetto del contratto

Acquisizione in Saas (Software as a Service) del software web based di gestione della IUC-TASI-TARI) che comprenda l'integrazione e la gestione dei dati catastali (censuari e cartografici) nonché le seguenti caratteristiche minime:

- disponibilità immediata;
- demo su archivi reali;
- proprietà intellettuale, disponibilità dei sorgenti;
- soluzione multi browser;
- disponibilità interfaccia con il contribuente;
- generazione flusso bollettazione TARI;
- invio comunicazioni tramite PEC;
- diagnosi archivi per generazione liste di controllo;
- generazione atti di accertamento;
- integrazione delle banche dati con i flussi informatici di Agenzia delle Entrate e dell'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) del Comune di Rimini.

IL SERVIZIO COMPRENDE:

- la gestione tecnica e la manutenzione dei server (hardware) presso il data center del fornitore;
- la gestione tecnica e la manutenzione del software;
- il controllo della sicurezza delle macchine e delle applicazioni per impedire accessi non autorizzati;
- una banda di connessione ad internet costantemente adeguata al continuo incremento di traffico;
- aggiornamento delle basi dati, a partire dai flussi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate/Territorio, dalle varie fonti interne cui il software attinge;
- il backup dei dati;
- consultazione e fruizione via web delle funzioni e degli archivi della procedura.

In particolare, il fornitore eseguirà le seguenti attività di Back-Office:

- allineamento automatico del software applicativo alle nuove versioni prodotte nel corso dell'esercizio della procedura;
- gestione della security e dell'integrità degli archivi;
- salvataggio periodico delle basi dati e ripristino delle stesse.

Saranno a carico dell'amministrazione le seguenti attività:

- Allestimento delle stazioni di lavoro presso la propria sede collegate ad internet tramite browser internet Explorer a partire dalla versione 8.0;
- Definizione e controllo delle autorizzazioni all'accesso ai dati (profili);
- Fruizione della consultazione dei dati e delle funzioni via Web;
- Manutenzione straordinaria secondo l'importo unitario indicato nell'offerta tecnica, di un giorno/persona di un "progettista" e di un "analista/programmatore";
- Assistenza sistemistica a consumo da attivare, a discrezione del Comune, quando sarà terminato l'affidamento, secondo la tariffazione indicata dal fornitore dell'offerta tecnica, di un giorno/persona di un "progettista" e di un "analista/programmatore".

Art. 2

Importo del servizio

L'importo presunto annuo, su cui formulare l'offerta in ribasso, è di Euro 46.000,00, oltre IVA a termini di legge.

L'importo presunto complessivo è pari ad Euro 207.000,00 per l'intera durata dell'appalto, oltre IVA a termini di legge, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016.

L'importo posto a base di gara è l'importo massimo ammissibile, sono pertanto ammesse, pena l'esclusione dalla gara, soltanto offerte a ribasso.

Non sono previsti oneri per la sicurezza dato che l'appalto ha ad oggetto l'offerta di servizi di natura intellettuale e di mera fornitura di applicativi software.

Art. 3 Durata del servizio

La durata del contratto è fissata in quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione della proroga tecnica dei contratti per n. 6 mesi, in base a quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4 Modalità di esecuzione del servizio

Le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate in maniera specifica e dettagliata nel presente Capitolato, nonché nel Capitolato Tecnico (allegato C).

Art. 5 Oneri a carico dell'aggiudicatario

L'affidatario si impegna a svolgere il servizio oggetto del presente atto nel rispetto delle disposizioni indicate nell'allegato C) formante parte integrante del presente atto.

L'affidatario si impegna a garantire inoltre quanto segue:

- che tratterà i dati personali in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), soltanto per conto dell'Ente ed in conformità alle sue istruzioni, nonché alle clausole del presente atto;
- che ha applicato le misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dagli artt. 31, 32, 33, 34, 35 del D. Lgs. 196/2003, che ha adottato il Documento Programmatico per la Sicurezza e gli adempimenti di cui agli art. 29 e 30 del D. Lgs. 196/2003, il tutto prima di iniziare ad effettuare il trattamento dei dati personali trasferiti;
- che comunicherà prontamente al cliente:
 - qualsiasi accesso accidentale e non autorizzato;
 - qualsiasi richiesta ricevuta dalle persone interessate dai dati, cui egli non abbia risposto, salvo che sia stato autorizzato a non rispondere;
- che risponderà prontamente ed adeguatamente a tutte le richieste del cliente, relative al trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento;
- che sottoporrà i propri impianti di trattamento, su richiesta del cliente, al controllo del cliente stesso o di un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da obbligo di riservatezza e selezionati dal titolare;
- che si impegna a non comunicare a nessuno, né a diffondere in alcun modo dati personali oggetto del contratto;
- che comunicherà al cliente i riferimenti (cognome, nome, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica) del Referente Responsabile del trattamento dei dati, oltre all'elenco nominativo, completo di codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica, delle persone incaricate al trattamento dei dati del Comune e che nella loro lettera di incarico essi saranno tenuti a mantenere la massima riservatezza in ordine alle informazioni assunte;
- che il Referente Responsabile del trattamento dei dati comunicherà al cliente ogni variazione dei dati degli utenti comunicati o la loro cessazione;
- che, al termine del contratto, l'affidatario provvederà a restituire all'Ente, entro e non oltre 30 giorni, tutti i dati ed i campi trasferiti ed aggiornati nel tempo, nonché le relative copie relazionabili, in forma completa impegnandosi comunque a garantire in ogni caso la prosecuzione del servizio, la riservatezza dei dati personali e ad astenersi dal trattare di propria iniziativa tali dati.

Art. 6 Corrispettivo del servizio e oneri contrattuali

Il Comune corrisponderà alla ditta il compenso dovuto per il servizio oggetto del presente atto in base a fatturazioni mensili (quadrimestrali) che verranno pagate entro 30 giorni dalla data ricevimento fattura. In tempo utile saranno forniti tutti i dati necessari all'emissione delle fatture – intestazione e codice IPA.

Il prezzo offerto si intende comprensivo e compensativo di tutti gli oneri che la ditta dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio. L'IVA si intende a carico del Comune. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/1972 introducendo l'articolo 17 – ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA da parte degli Enti Pubblici direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre l'aliquota IVA verrà versata all'Erario.

Le eventuali spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all'acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 7 Subappalto

Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, senza il consenso e la formale approvazione del Comune, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione circa la modifica di ragione sociale.

Art. 8 Cauzione definitiva

L'aggiudicatario, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, da costituirsi con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa presso gli istituti legalmente autorizzati. Si precisa che gli intermediari finanziari, che dovessero rilasciare fideiussioni, devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93 e svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, ed essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24.02.98 n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente: l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni partita in sospeso, dipendente dall'esecuzione del contratto.

L'importo della cauzione è ridotto del 50%, nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente dovrà possedere la certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Art. 9 Tracciabilità

L'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13.08.2010, n. 136, e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n. 136, e ss.mm.ii.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

Art. 10 Sicurezza sui luoghi di lavoro

Per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente Capitolato, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008. In particolare la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i

procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette che dei terzi presenti nei luoghi oggetto del servizio.

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio. L'inosservanza delle leggi in materia sicurezza sui luoghi del lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano la risoluzione del contratto.

Art. 11 **Responsabilità**

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato dalla conduzione dell'appalto, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta civile, penale ed amministrativa.

A tal fine, è tenuto a stipulare apposita polizza per responsabilità civile per danni e per i rischi derivanti dall'effettuazione del servizio, totalmente esente da franchigia e di durata eccedente quella dell'appalto di ulteriori 12 mesi e con massimale pari a € 1.000.000,00.

Copia della polizza dovrà essere depositata prima della stipula del contratto; l'inadempimento a tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 12 **Controlli da parte della stazione appaltante**

L'Amministrazione è autorizzata ad esercitare, ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso.

Art. 13 **Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa**

Sono causa di risoluzione, anche parziale, del contratto i motivi individuati, ai sensi dell'articolo 108, del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione inoltre, potrà risolvere il contratto, previa contestazione e diffida ad adempiere entro un congruo termine, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute, in questi casi, se non riconducibili ad eventi di forza maggiore generalmente riconosciuti e documentati e quindi imputabili esclusivamente all'appaltatore o da esso provocati:

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate nel corso dell'appalto superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- fallimento, messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- mancata osservanza del divieto di subappalto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/01;
- mancato invio, entro il termine concordato, del flusso per la bollettazione annuale TARI;
- grave ritardo, superiore a cinque giorni lavorativi rispetto ai tempi concordati, nell'invio del flusso per la bollettazione annuale TARI, che pregiudichi la stampa ed il recapito degli avvisi di pagamento;
- mancata risoluzione, entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla segnalazione, dei problemi e/o errori bloccanti per la corretta elaborazione del flusso di bollettazione annuale TARI;
- mancato versamento degli oneri contributivi e previdenziali obbligatori;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità;
- ogni altro caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale e disposizioni vigenti;
- mancata osservanza degli obblighi di riservatezza, di cui all'art. 5;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Fornitore (che costituisce inadempimento contrattuale) anche nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione;

Nelle ipotesi sopraindicate, l'Amministrazione formula la contestazione degli addebiti all'affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, l'Amministrazione avrà la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato a seguito di una comunicazione inviata tramite PEC con la quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva, anche a titolo di risarcimento dei conseguenti eventuali danni.

In tali casi, l'Amministrazione procederà all'incameramento immediato della cauzione definitiva tramite escussione della polizza, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere, anche parzialmente, dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC. In tal caso, l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo del 50% del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 14

Penalità

Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione del servizio previste nei Capitolati, accertate dall'Ente e riferite al mancato svolgimento delle attività, ritardo nella loro esecuzione, non conformità o mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e concordati.

Per mancato svolgimento delle attività o ritardo nella loro esecuzione o non conformità, si intendono quelli non giustificati e non sanati con sospensioni o proroghe accordate dal Comune, non riconducibili ad eventi di forza maggiore generalmente riconosciuti e documentati, imputabili esclusivamente all'appaltatore o da esso provocate.

I giorni indicati nel presente articolo si intendono lavorativi.

L'appaltatore è soggetto a penalità, secondo quanto previsto anche dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo in caso di inottemperanze delle tempistiche e delle modalità operative stabilite nei Capitolati;
- € 100,00 per ogni giorno in caso di ritardo rispetto ai tempi di intervento e di ripristino di cui all'art. 62 del Capitolato Tecnico;
- € 100,00 per ogni giorno in caso di ritardo rispetto alle calendarizzazioni previste nell'offerta con riferimento al rilascio e collaudo delle funzionalità nel breve e/o nel medio termine;
- € 500,00 in caso di recidiva di malfunzionamenti segnalati;
- € 1.000,00 in caso di disponibilità del sistema inferiore rispetto ai livelli di servizio di cui all'art. 61 del Capitolato Tecnico;
- € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo qualora la società non provveda, entro i termini concordati con l'Ente, all'elaborazione e consegna del flusso completo per la bollettazione annuale TARI;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'aggiornamento della banca dati TARI, rispetto alla data concordata (art. 24 Capitolato Tecnico);
- € 200,00 per ogni giorno di ritardo per il ripristino, all'ultimo stato valido dell'applicativo e dei dati, in caso di malfunzionamenti riscontrati in fase di bollettazione TARI;
- € 1.000,00 per ogni irregolarità riscontrata in caso di mancata completezza del dump, effettuato secondo quanto previsto dall'art. 61 Capitolato Tecnico;
- € 3.000 in caso di mancata effettiva disponibilità per l'Ente di ciascun modulo, che perduri oltre 2 giorni consecutivi, con riferimento alla consultazione e fruizione via web di tutte le funzioni ed archivi delle procedure;
- € 20.000 in caso di mancata restituzione, entro e non oltre 30 gg. dal termine del contratto, di tutti i dati ed i campi trasferiti ed aggiornati, nonché le relative copie relazionabili, in forma completa, fatta salva ulteriore richiesta di risarcimento danni (art. 5);
- € 1.000 se la quantità temporale di dati persi, a seguito di un qualsiasi evento che provochi il danneggiamento del sistema informativo, a prescindere dalla sua tipologia, superi le 6 (sei) ore;
- € 100,00 in tutti gli altri casi di non conformità/scostamento nell'esecuzione del servizio, rispetto a quanto stabilito dai Capitolati.

Le contestazioni delle irregolarità vanno effettuate per iscritto e trasmesse alla ditta affidataria tramite PEC. Quest'ultima ha facoltà di presentare al referente comunale controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione. La loro adeguatezza sarà valutata dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva, in ogni caso, tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

Il Comune, comunque, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni utilizzando la polizza di cui all'art. 10.

Art. 15

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Rimini, o il TAR di Bologna, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 16

Disposizioni finali

La Ditta si considera, all'atto dell'assunzione del contratto, a perfetta conoscenza degli obblighi contrattuali. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, valgono e si applicano le norme e regolamenti vigenti in materia.